

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Criteri per l'ammissione all'alunnato giudiziario - Indebita ingerenza sulla Magistratura da parte della Divisione della giustizia?**

Secondo quanto stabilito dall'art. 13 lett. b della Legge sull'avvocatura (LAvv; RL 951.100), per accedere all'esame per l'ottenimento del certificato di capacità per l'esercizio della professione di avvocato è necessario aver assolto un periodo biennale di praticantato. La norma in questione stabilisce che almeno un anno di praticantato deve essere necessariamente svolto presso uno studio legale che ha sede in Canton Ticino. La parte rimanente, può essere svolta presso un'autorità giudiziaria e questa particolare forma di praticantato è denominata alunnato giudiziario.

Durante il periodo di alunnato giudiziario il candidato viene assunto dallo Stato in qualità di ausiliario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD; RL 173.100). È interessante osservare che, secondo quanto stabilito dalla norma in questione, il conferimento dell'incarico -ossia dell'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato (cfr. art. 15 cpv. 1 LORD)- dovrebbe essere di competenza della Magistratura permanente presso la quale l'alunno intende assolvere il proprio periodo di praticantato. Come si avrà modo di spiegare più avanti, ancorché il tenore della norma sia oltremodo chiaro, il condizionale è d'obbligo.

L'art. 3 cpv. 3 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD; RL 173.100) attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di designare le funzioni legate all'esercizio della pubblica podestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da personale di nazionalità svizzera. Non rientrano tra queste funzioni quelle di natura ausiliaria, ritenuto che, nel Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPAS; RL 173.170) che disciplina i contratti di lavoro tra lo Stato ed il personale ausiliario, tra le altre cose, il Governo cantonale ha stabilito che il personale in stage è assunto quale personale ausiliario a tempo determinato (cfr. art. 1 cpv. 3 RPAS) e che "*nell'assunzione di personale ausiliario è data preferenza ai cittadini residenti nel Cantone o nella Confederazione*" (art. 3 cpv. 1 RPAS).

È qui poi opportuno richiamare l'attenzione in merito a quanto stabilito dall'art. 35 cpv. 1 della Legge sull'avvocatura (LAvv; RL 951.100), secondo cui il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale d'appello e l'Ordine degli avvocati, emana le disposizioni di applicazione della LAvv, stabilendo, tra le altre cose, anche le norme che disciplinano l'alunnato giudiziario. Il Consiglio di Stato ha fatto uso di tale competenza, nell'ambito del Regolamento sull'avvocatura (RAvv; RL 951.110), all'interno del quale alla pratica legale e all'alunnato giudiziario sono dedicati gli artt. da 1 a 8 RAvv.

A norma dell'art. 1 RAvv, la Commissione per l'avvocatura ammette all'alunnato giudiziario (ex art. 13 lett. b LAvv) l'istante che adempie una serie di requisiti, tra i quali il primo è quello di essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 gennaio 2000 (LLCA; RS 935.61). Il riferimento concreto è qui all'art. 7 cpv. 1 lett. a LLCA, che definisce come segue i titoli richiesti:

- a. studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di *master* conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;

L'esposizione delle disposizioni determinanti sembra dunque delineare un quadro normativo oltremodo chiaro.

I media ticinesi hanno recentemente riferito del fatto che, nel corso del mese di dicembre 2022, la Divisione della giustizia avrebbe indirizzato ai Presidenti delle Magistrature permanenti del Cantone una lettera/direttiva riguardante i contingenti relativi ai posti di alunnato giudiziario presso le Autorità giudiziarie del nostro Cantone.

Stando a quanto è stato riferito, la lettera/direttiva in questione conterrebbe l'istruzione, vincolante per le Autorità giudiziarie, di

(a) escludere i giovani giuristi di nazionalità straniera in possesso di un permesso di dimora (permesso B), un permesso di domicilio (permesso C) e/o un permesso per frontalieri (permesso G) dalla possibilità di ottenere un posto di alunnato giudiziario,

e

(b) dare la precedenza ai giuristi di nazionalità svizzera che hanno compiuto i loro studi in Svizzera, rispetto a quelli che hanno compiuto i loro studi presso un ateneo estero.

Oltre a ciò, i media hanno riferito di ipotesi che i contingenti dei posti di alunnato giudiziario possano essere ridotti a partire dal 2024 e, conseguentemente, ai Magistrati sarebbe stata impartita l'istruzione di non confermare alcuna assunzione prevista a partire dall'inizio del prossimo anno.

Fatte queste premesse, i sottoscritti deputati interrogano come segue il Consiglio di Stato:

1. I media cantonali hanno riportato correttamente il contenuto della lettera/direttiva in questione? Si chiede in ogni caso di allegare copia del documento in questione alla risposta alla presente interrogazione.
2. Nel documento in questione è effettivamente contenuta l'indicazione di principio per cui sia da escludere la possibilità di accesso ad un posto di alunnato giudiziario per i giovani giuristi di nazionalità straniera?
3. È corretto che nel documento in questione sarebbe pure contenuta l'indicazione per cui, a priori, non sarebbe possibile la concessione di alcuna eccezione?
4. Qual è la base legale sulla quale si fonda la lettera/direttiva indirizzata dalla Divisione della giustizia alle Autorità giudiziarie del nostro Cantone?
5. È corretta l'indicazione per cui l'esclusione per i giovani giuristi di nazionalità straniera debba valere indipendentemente dal luogo nel quale hanno effettuato gli studi e, quindi, anche se hanno conseguito un titolo di studio in un'Università svizzera?
6. La Divisione della giustizia ritiene che i Magistrati del nostro Cantone non siano in grado di selezionare correttamente i giovani giuristi che si candidano per un posto di alunnato giudiziario?
7. La Divisione della giustizia ritiene di poter impartire, in proprio, istruzioni vincolanti alle Autorità giudiziarie del nostro Cantone, per il tramite di lettere e/o direttive, in particolare in merito ai criteri di selezione del personale?
8. La Divisione della giustizia ritiene che impartire simili istruzioni sia compatibile con il principio della separazione dei poteri, sancito all'art. 51 della nostra Costituzione cantonale (Cost. cant.; RL 101.000)?
9. La Divisione della giustizia ritiene che i Magistrati del nostro Cantone non siano a conoscenza di quanto disposto dall'art. 14 cpv. 1 lett. b Cost. cant., rispettivamente dell'art. 3 cpv. 1 del Regolamento sul personale ausiliario dello Stato (RPAS; RL 173.170)?
10. La Divisione della giustizia è a conoscenza di casi nei quali un'Autorità giudiziaria del nostro Cantone ha deciso di assegnare un posto di alunnato giudiziario ad un giovane giurista di nazionalità straniera, invece di assegnarlo ad un giovane giurista di nazionalità svizzera?

10.1. In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 10:

10.1.1. La Divisione della giustizia ha ricevuto segnalazioni dirette in questo senso?

10.1.2. Quanti casi concreti sono noti alla Divisione della giustizia?

- 10.1.3. A quali Autorità giudiziarie sono riferibili i casi di cui la Divisione della giustizia è venuta a conoscenza?
- 10.1.4. Quali azioni ha intrapreso Divisione della giustizia in presenza di simili segnalazioni e/o una volta venuta a conoscenza di situazioni di questo tipo?
- 10.1.5. La Divisione della giustizia è a conoscenza delle ragioni che hanno portato le Autorità giudiziarie a preferire le candidature di giovani giuristi stranieri, rispetto a giovani giuristi svizzeri?

10.2. In caso di risposta negativa alla domanda nr. 10:

- 10.2.1. Se la Divisione della giustizia non è a conoscenza di casi concreti, per quale ragione ha ritenuto di dover/poter dare alle Autorità giudiziarie del nostro Cantone le istruzioni indicate in premessa?

11. A seguito di quanto stabilito nella lettera/direttiva della Divisione della giustizia si sono verificati casi nei quali delle Autorità giudiziarie sono state costrette a ritirare delle proposte di assunzione?

11.1 In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 11:

- 11.1.1. Quanti casi si sono verificati?

12. La Divisione della giustizia è consapevole del fatto che precludere, sulla base del criterio della nazionalità, la possibilità di accedere ad un posto di formazione costituisce una limitazione di diversi diritti costituzionali?

12.1 In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 12:

- 12.1.1. Quali diritti costituzionali sono concretamente toccati?
- 12.1.2. Si tratta di limitazioni "gravi" ai sensi dell'art. 36 Cost. fed.?
- 12.1.3. Ad essere titolari dei diritti costituzionali in questione sono unicamente i cittadini svizzeri o anche i cittadini stranieri?

13. La Divisione della giustizia non ritiene che, per essere valide, le prescrizioni contenute all'interno della lettera/direttiva inviata ai Presidenti delle Magistrature permanenti del Cantone avrebbero perlomeno richiesto una modifica delle basi legali formali e materialmente esistenti, se non l'adozione di un'apposita base legale formale?

14. Il Tribunale d'appello e l'Ordine degli Avvocati sono stati consultati prima dell'emanazione della controversa lettera/direttiva, così come previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAvv?

14.1 In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 14:

- 14.1.1. Come si sono espressi al riguardo?

14.2 In caso di risposta negativa alla domanda nr. 14:

- 14.2.1. La Divisione della giustizia non ritiene che su simili oggetti il Tribunale d'appello e l'Ordine degli Avvocati debbano sempre essere consultati?

15. Il Tribunale d'appello e l'Ordine degli Avvocati sono stati consultati prima dell'emanazione della controversa lettera/direttiva, così come previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAvv?

16. L'associazione giuristi praticanti è stata consultata prima dell'emanazione della controversa lettera/direttiva?

17. La Divisione della giustizia sta valutando di proporre una riduzione dei posti di alunno giudiziario?

17.1 In caso di risposta affermativa alla domanda nr. 17:

- 17.1.1. Per quali ragioni?
- 17.1.2. Di quale entità?

18. La Divisione della giustizia non ritiene che la formazione dei giovani giuristi sia da ritenere assolutamente prioritaria e che sussista un chiaro interesse pubblico alla conferma dell'attuale offerta formativa.

Gianluca Padlina  
David - Rigamonti